



## **A.I.M.M.F.**

**Associazione Italiana dei Magistrati per i Minorenni e per la Famiglia**

*Aderente alla "Association Internationale des Magistrats de la Jeunesse et de la Famille"*

[www.minoriefamiglia.org](http://www.minoriefamiglia.org)

**On. Mario Perantoni**

Presidente Commissione II Giustizia

Camera dei Deputati

Sua Sede

**Osservazioni in ordine al disegno di legge AS 1662 di riforma del processo civile, nella parte in cui, intervenendo sulla giustizia minorile, istituisce il “Tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie”, approvata in Senato e ora all’esame della Camera dei deputati.**

**Gentile On. Mario Perantoni,**

L’Associazione Italiana dei Magistrati per i Minorenni e per la Famiglia, ancora una volta confermando la più volte espressa ferma volontà riformatrice quanto al superamento delle attuali frammentazioni degli interventi , alla creazione di norme processuali che assicurino il rispetto del contraddittorio e alla costruzione di un unico organo giudiziario preposto alle questioni minorili e familiari, nell’esaminare con attenzione le legge- delega in fase di approvazione , rileva in svariati punti del testo il mancato rispetto dei principi su cui deve poggiare l’attività della giustizia minorile .

Si tratta di principi che trovano la loro origine nella Costituzione agli artt.30 e 31, nella intera normativa transnazionale e convenzionale, nelle Linee Guida per una Giustizia a misura di minore dirette agli Stati membri dal Comitato dei Ministri del Consiglio di Europa licenziate il 17 novembre 2010, nonché in plurime pronunzie della Corte Costituzionale e della Corte di Cassazione.

Gli irrinunciabili cardini del sistema, che costituiscono reale garanzia di tutela dei diritti dei soggetti di minore età che si trovino in situazioni di grave pregiudizio a causa della inadeguatezza dei loro genitori, sono:

- 1) la costruzione di un ufficio giudiziario dedicato realmente autonomo , sia sul piano organizzativo interno sia rispetto alle molteplici iniziative esterne da assumere nei rapporti con tutte le agenzie che si interfacciano nell'ambito della tutela dei minori ( enti territoriali, servizi socio-sanitari, terzo settore, scuola, forze dell'ordine ) con la possibilità di addivenire a protocolli e formulare linee guida operative di volta in volta necessarie e strettamente legate a specifici ambiti territoriali afferenti all'intero distretto di Corte d' Appello, che di frequente coincide con la dimensione regionale.
- 2) La necessaria interconnessione fra strumenti penali, civili e amministrativi ( artt.25-31 r.d.l 20.7.1934 n.1404 ) da usare di volta in volta nell'ambito della responsabilizzazione e della contemporanea messa in protezione del minore , visto sia come autore di reato, ma anche come vittima di famiglie inadeguate e pertanto bisognoso di tutela.
- 3) La presenza, nelle procedure più gravi ai sensi dell'art. 330 c.c. che possono portare alla pronuncia di decadenza dalla responsabilità genitoriale e all'allontanamento del minore dalla famiglia d'origine, ma che possono anche essere prodromiche alla apertura di una procedura tesa all'accertamento dello stato di abbandono, di un organo giudicante collegiale e multidisciplinare, composto da una componente togata e da una componente onoraria che assicura la specializzazione nelle materie legate alle scienze umane, presenza più volte ricordata come necessaria dalla normativa europea , dalle sentenze della Corte Costituzionale (  *cfr. Corte Cost. n.222/1983, n.172/2001, n.330/2003, n.139/2020* ) e della Cassazione ( la Cassazione ha definito "*proattivo*" il ruolo del giudice minorile ," *inteso a sperimentare tutte le possibilità di successo del progetto e ad approntare le modifiche che si rendano a tal fine necessarie nel corso della sua attuazione*"- *Cass.15.7.2014 n.16175, Cass.7.10.2014 n.21110* ) .
- 4) La attribuzione ad un giudice collegiale e di formazione multidisciplinare della competenza funzionale in ordine alle materie più delicate (art.330 CC e art.4 comma 2 Legge184/83 ) considerando la compresenza dei due istituti nella prevalenza delle procedure oggi trattate dal medesimo giudice presso i Tribunali per i minorenni , nonché il fatto che la procedura "*de potestate*" ex art.330 CC costituisca quasi sempre l'origine dei ricorsi del Pubblico Ministero Minorile per apertura di procedura di adottabilità, o piuttosto ne costituisca la conclusione, quando la procedura di adottabilità si conclude , in assenza di dichiarazione di abbandono del minore, con la necessità di mantenimento del medesimo minore fuori famiglia.

### *Il contenuto della legge-delega*

I sopraricordati principi cardine della Giustizia Minorile, peraltro coincidenti con le indicazioni transnazionali e allineati alla vigente interpretazione costituzionale, non sembrano essere stati presi in considerazione dalla legge delega, in particolare:

- a) la autonomia organizzativa interna ed esterna dell'organo giudiziario definito "*Tribunale per le persone, i minorenni e la famiglia*" non emerge in modo chiaro dalla legge- delega atteso il costante e ripetuto riferimento a sezioni distrettuali e sezioni circondariali che sembrano fra loro slegate. Il solo momento di collegamento che si rinviene nel testo della legge-delega attiene al potere di motivata applicazione dei giudici circondariali alla sezione distrettuale da parte del Presidente della sezione distrettuale quanto ad alcuni specifici procedimenti. Non risulta chiarito se esista un reale potere tabellare e di coordinamento da parte del Presidente del "*Tribunale per le persone, i minorenni e la famiglia*" sui magistrati preposti alle cosiddette sezioni circondariali, né è palese peraltro l'attribuzione di un potere di rappresentanza esterna del predetto Presidente rispetto a tutti componenti l'ufficio e di organizzazione dei rispettivi uffici del processo. Tale impostazione, connotata da ambiguità e poca chiarezza circa il tipo di connessione esistente fra la sezione distrettuale e la sezione circondariale, rende corpose le preoccupazioni che, al di là del nome pubblicizzato, si voglia tornare alla impostazione delle sezioni già presente nella riforma Orlando e a parere di AIMMF inutile al raggiungimento degli obiettivi di migliore funzionamento e migliore tutela dei soggetti più fragili che con la riforma ci si propone.
- b) Nessun cenno si fa nella legge delega al ruolo centrale del minore nelle varie procedure a lui dedicate, penali, civili e amministrative (queste ultime del tutto dimenticate) e alla necessità che un unico giudice intervenga a vario titolo a seconda dei bisogni di volta in volta espressi dal minore.
- c) la previsione nella legge delega di una competenza funzionale per le procedure ex art.330 CC in capo ad un organo privo di componente onoraria, individuato fin da ora in alcune specifiche situazioni nel Tribunale Ordinario e poi con l'attuazione della legge delega nel giudice monocratico del circondario, dimostra la non considerazione della necessità che procedure di tale significativo impatto sulla vita dei minorenni in grave difficoltà e delle loro famiglie vulnerabili siano trattate da un organo altamente specializzato, privilegiando la prossimità geografica alla competenza specializzata del giudice, ritenendo- erroneamente e semplicisticamente- che le procedure ex art.330 CC siano sempre accessorie alle procedure separative.

### *Le proposte*

AIMMF consapevole della importanza anche sociale della riforma in esame ritiene che le possibili negative conseguenze di una riforma non sufficientemente ponderata si manifesteranno ben oltre ciò che accade nelle aule giudiziarie, e rischieranno di trasformare in "invisibili" i minori più svantaggiati.


Reputa pertanto necessario, in un'ottica di collaborazione e costruttività che ha sempre contraddistinto i propri interventi negli anni, offrire contributi tecnici costruttivi per il miglioramento dell'impianto in fase di valutazione dai rami del Parlamento.

Si permette perciò di consegnare, allegata a questo breve scritto, una proposta di emendamento rispettosa dei principi sopra ricordati, sottolineando ancora una volta come, alla luce della complessità e delicatezza di determinati interventi su una materia altamente sensibile, occorra un giudice dotato della capacità di una visione prognostica e degli strumenti più idonei per realizzarla, ritenendo peraltro che il tentativo di cura della famiglia inadeguata costituisca la migliore tutela dei diritti del figlio.

Roma, 12.10.2021

Il Segretario generale  
Susanna Galli

Il Presidente  
Cristina Maggia

Handwritten signature of Susanna Galli in black ink.Handwritten signature of Cristina Maggia in blue ink.